

Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Ai sensi dell' articolo 4, comma 75, della L.R. 4/2001 non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, che risultino incompatibili con quanto previsto dai commi 70, 71, 72, 73 e 74 del medesimo articolo 4.

2 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 74, L. R. 4/2001

Art. 1

(Trasferimenti agli Enti locali)(2)

1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con l'assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

2. Per l'anno 1997, la Regione assegna alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane somme corrispondenti ai trasferimenti disposti dallo Stato per l'anno 1997 ai sensi degli articoli 35, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dell'assegnazione spettante a ciascun ente è determinata con riferimento all'importo dei trasferimenti spettanti per l'anno 1997, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, quali risultano nell'allegato A.

(3)

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 515.677.255.049 per l'anno 1997 a carico del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti di cui al comma 2 sia inferiore alla media pro-

capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.

5. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 4 sono definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2, 3, lettera a), 3 quater e 3 quinquies della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 120.000 milioni per l'anno 1997, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli nella seguente misura:

a) lire 38.000 milioni alle Province, ivi compresi nell'ammontare di lire 1.500 milioni gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5; di detta somma 4.000 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 8, lettera b);

b) lire 75.000 milioni ai Comuni;

c) lire 7.000 milioni alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

8. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), sono autorizzati:

a) la spesa di lire 34.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;

b) il limite d' impegno decennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1997, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per il triennio 1997- 1999 a carico del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità

autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

(4)

9. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

10. Per le finalità previste dal comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1997.

12. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

14. Nell'ambito delle finalità già previste dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzato il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di nuovi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

(5)

15.

(ABROGATO)

(6)

16. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

17. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 a fronte dell'entrata di pari importo prevista sul capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

18.

(ABROGATO)

(7)

19.

(ABROGATO)

(8)

20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e le relative autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 5065, 4005 e 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - ivi comprese le disponibilità ancora esistenti sui citati capitoli a fronte di autorizzazioni disposte negli anni precedenti - sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi delle surrichiamate normative.

(1)(9)(10)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 20 da art. 16, comma 20, L. R. 3/1998, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006

2 Abrogate, con effetto dal 10 gennaio 1997, le disposizioni del comma 20 riguardanti l' articolo 21 della L.R. 32/87 e relative autorizzazioni di spesa, come previsto dal comma 11 dell' articolo 122 della L.R. 13/98.

3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 4/2001

4 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001

5 Parole soppresse al comma 14 da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002

6 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002

7 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002

8 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002

9 Parole soppresse al comma 20 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

10 Parole soppresse al comma 20 da art. 55, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 2

(Criteri per il finanziamento degli enti locali)

1. Entro il 31 ottobre 1997 l' Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.

2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro- capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonché delle condizioni socio-economiche delle varie aree.

Art. 3

(Programma di revisione della legislazione regionale)

1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonché per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore.

2. Il disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dei settori e degli oggetti della legislazione regionale, riguardanti funzioni amministrative di competenza degli enti locali, da riordinare in armonia con i principi di sussidiarietà, di efficienza, di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente, di adeguatezza e di autonomia organizzativa;

b) l'individuazione delle procedure amministrative previste da leggi regionali negli ambiti di cui alla lettera a), da semplificare e delegificare;

c) l'indicazione del termine entro il quale la Giunta regionale si impegna a presentare ciascun disegno di legge di riordino; c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali.

(2)

3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno 1998, assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.

3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione.

(1)

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 52, comma 1, L. R. 31/1997

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, L. R. 31/1997

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)(11)

1.

(ABROGATO)

(29)

2.

(ABROGATO)

(1)(7)(12)(30)

2 bis.

(ABROGATO)

(8)(31)

3.

(ABROGATO)

(9)(23)(24)(25)(32)

4.

(ABROGATO)

(10)(33)

4 bis.

(ABROGATO)

(2)(3)(4)(13)(14)(15)(16)(28)(34)

4 ter.

(ABROGATO)

(5)(17)

4 quater.

(ABROGATO)

(6)(18)

5.

(ABROGATO)

(35)

6.

(ABROGATO)

(36)

7.

(ABROGATO)

(37)

7 bis.

(ABROGATO)

(26)(27)

8.

(ABROGATO)

(38)

9.

(ABROGATO)

(39)

9 bis.

(ABROGATO)

(19)(40)

9 ter.

(ABROGATO)

(20)(41)

9 quater.

(ABROGATO)

(21)(42)

10.

(ABROGATO)

(43)

11.

(ABROGATO)

(44)

12.

(ABROGATO)

(45)

13.

(ABROGATO)

(46)

14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla "Promotur Spa" contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.

15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.

(22)

16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.

18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Promotur Spa" con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della "Promotur Spa" dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

3 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 13, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

4 Comma 4 bis sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

5 Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

6 Comma 4 quater aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 208, L. R. 2/2000

8 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 209, L. R. 2/2000

9 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 210, L. R. 2/2000

10 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 211, L. R. 2/2000

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 9, L. R. 13/2000

12 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, L. R. 13/2000

13 Comma 4 bis sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2000

- 14** Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 9, L. R. 13/2000
- 15** Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 10, L. R. 13/2000
- 16** Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 11, L. R. 13/2000
- 17** Comma 4 ter abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 13/2000
- 18** Comma 4 quater abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 13/2000
- 19** Comma 9 bis aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000
- 20** Comma 9 ter aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000
- 21** Comma 9 quater aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000
- 22** Comma 15 sostituito da art. 7, comma 129, L. R. 4/2001
- 23** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 29, L. R. 3/2002
- 24** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, comma 2, L. R. 33/2002
- 25** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 47, comma 2, L. R. 33/2002
- 26** Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 18/2001
- 27** Comma 7 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001
- 28** Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2002
- 29** Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
- 30** Comma 2 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
- 31** Comma 2 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

32 Comma 3 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

33 Comma 4 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

34 Comma 4 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

35 Comma 5 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

36 Comma 6 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

37 Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

38 Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

39 Comma 9 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

40 Comma 9 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

41 Comma 9 ter abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

42 Comma 9 quater abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

43 Comma 10 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

44 Comma 11 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

45 Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

46 Comma 13 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

Art. 5

(Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988 e alla legge regionale 18/1996)(1)

1.

(ABROGATO)
2.

(ABROGATO)
3.

(ABROGATO)
4.

(ABROGATO)
5. L'articolo 76 della legge regionale 7/1988 è abrogato.
6.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Commi 1, 2, 3 e 4 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

2 Abrogato il comma 6, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 6

(Interventi a favore del settore commerciale nei territori montani)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi

tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, ad integrazione dei fondi rischi, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori e dalle imprese commerciali e turistiche dei territori montani delle province di Udine e Pordenone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 23/2002

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007

Art. 7

(Indirizzi di politica finanziaria)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia finanziaria ed economica, perseguendo gli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione complessiva in raccordo con il processo di integrazione comunitaria, emana un provvedimento legislativo di revisione e migliore definizione del proprio ruolo e delle proprie partecipazioni in particolare nei settori finanziario e del credito.

2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 è mirato all'esaltazione delle peculiarità operative degli strumenti già attivati in senso specialistico ed alla parallela individuazione delle azioni da intraprendere da parte della Regione al fine di rafforzare e sviluppare le necessarie sinergie tra i medesimi. In tale contesto sono altresì individuate le risorse necessarie ad un rafforzamento patrimoniale degli strumenti essenziali ad assicurare un ruolo significativo nel settore del credito, anche mediante lo smobilizzo di disponibilità relative a somme già conferite per scopi specifici a società partecipate, ad organismi ed enti.

3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 viene predisposto sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 8

(Finanziamenti della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

- 1.** In relazione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione provvede al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente con i proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con finanziamenti aggiuntivi propri.
- 2.** L'Amministrazione regionale ripartisce fra gli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario le risorse di cui al comma 1 secondo meccanismi di finanziamento e modalità di attribuzione stabiliti annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità agli obiettivi ed alle linee della programmazione sanitaria regionale.
- 3.** Per l'anno 1997, a rendicontazione delle risorse percepite gli enti di cui al comma 2 presentano il bilancio consolidato d'esercizio.
- 4.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di complessive lire 2.377 miliardi, suddivisa in ragione di lire 807 miliardi per l'anno 1997, lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in complessive lire 6.162 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2.054 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, in relazione ai previsti proventi dei contributi sanitari iscritti sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci nella misura complessiva di lire 3.785 miliardi, di cui lire 1.247 miliardi per l'anno 1997, lire 1.262 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.276 miliardi per l'anno 1999.
- 5.** In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 1.426.069.000, integrativi di quote vincolate di spesa sanitaria relative agli anni 1995 e 1996 assegnate dallo Stato a valere sugli accantonamenti disposti a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni medesimi.
- 6.** Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.426.069.000 per

l'anno 1997 a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 5.000 milioni.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Ad integrazione delle quote di partecipazione regionale alla spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1991 e 1992 e delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e con l'articolo 27, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario finanziamenti per complessive lire 23.313 milioni, relativi per lire 17.450 milioni all'anno 1991 e per lire 5.863 milioni all'anno 1992, al fine di assicurare la copertura della maggior spesa sanitaria certificata in relazione al consolidamento al 31 dicembre 1994 delle situazioni amministrative delle gestioni stralcio delle preesistenti Unità sanitarie locali.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 23.313 milioni a carico del capitolo 4390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

11. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 35.000 milioni iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzato al 31 dicembre 1995, non è trasferito all'esercizio 1997. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 11

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 11, comma 26, L. R. 4/1999

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 12

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa e del territorio)

1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

4. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1080 e 1531 dello stato di previsione dell'entrata, nella misura di lire 324.035.771 e rispettivamente di lire 4.973.906.016, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.297.941.787 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, è autorizzata la spesa di lire 35.196.155 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

6. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire

20.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

7. Al fine di favorire il contenimento del consumo di energia negli edifici pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore per il riscaldamento.

(2)

8. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 7.

9. Per le finalità previste al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

10. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un limite di impegno di lire 100 milioni.

11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.

12. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2016 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.947.862.490 per l'anno 1997 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 10 della legge 10/1991, a carico del capitolo 3343 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

14. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 4/1991, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 47/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

16. Per completare la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 159.049.482. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 159.049.482 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

17. Per completare la realizzazione della viabilità di servizio forestale, in zone di alto fusto nella provincia di Udine, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 28.272.534. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.272.534 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, contributi straordinari ai Comuni delle zone lagunari che gestiscono Centri visite di oasi avifaunistiche o di ambiti di tutela e fruizione ambientale.

19. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono inoltrate all'Azienda delle foreste e dei parchi regionali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.

20. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

21. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'impianto di incenerimento sito nel comune di Moraro mediante interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme di sicurezza l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Gradisca d'Isonzo, proprietario dell'impianto, anticipazioni finanziarie in conto capitale fino al limite massimo di lire 1.000 milioni, da restituire senza interessi in tre anni con rate di ammortamento costanti.

22. La domanda è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.

23. L'anticipazione finanziaria è erogata in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, con riferimento ai lavori attuati o da attuarsi a partire dalla data del dissequestro giudiziario dell'impianto. Le modalità di accertamento dell'utilizzo dell'anticipazione predetta sono indicate nel provvedimento di concessione.

24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 2433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

25. Gli introiti delle somme rimborsate affluiscono al capitolo 1508 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

26. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre ed attuare un'integrazione, con l'individuazione di nuovi interventi, del progetto mirato alla ripresa economica delle zone dei territori delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, definito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

27. L'integrazione del progetto è predisposta dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della legge regionale 35/1987.

(1)

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

29.

(ABROGATO)

(3)

30. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, della legge regionale 5/1994, come integrato dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ovaro un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della strada comunale Muina-Raveo, unica viabilità alternativa alla SS 355 di collegamento con il Cadore. L'assegnazione straordinaria è concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

33. Per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi quelli già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire i contributi in conto esercizio previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste - Ente autonomo del porto di Trieste in contributi in conto capitale a favore del medesimo ente. I programmi comprendono la realizzazione ed il completamento di opere, impianti ed attrezzature fisse o mobili ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria.

34. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 33 sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 5 settembre 1989,

n. 25.

35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, di lire 1.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

36. Al fine della realizzazione di una rete interregionale di radar meteorologici, prevista nell'ambito della programmazione statale in materia di tutela ambientale, l'Amministrazione regionale partecipa al progetto denominato "Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali" e ne sostiene le relative spese in compartecipazione con lo Stato e le altre Regioni interessate. A tal fine è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento complessivo di lire 212.500.000 per la realizzazione degli interventi di calibrazione dei dati radar con la rete di monitoraggio ambientale a terra e di connessione tra il radar dell'ERSA ed il polo regionale del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il provvedimento di concessione ne stabilisce le modalità di rendicontazione.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 212.500.000 per l'anno 1997 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

a) capitolo 2243 - lire 111.500.000;

b) capitolo 2244 - lire 101.000.000.

39. A fronte della spesa di lire 111.500.000 di cui al comma 38, lettera a), è corrispondentemente prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità di cui al comma 36 ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 27 da art. 33, comma 2, L. R. 23/1997
- 2 Parole soppresse al comma 7 da art. 79, comma 1, L. R. 13/1998
- 3 Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 13

(Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari)(50)

1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.

(6)(10)(15)(17)(34)(37)(43)(44)

2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1, nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

(7)(9)(11)(12)(18)(38)(45)(51)

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5.

(8)(13)(16)(19)(39)(46)

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.

(4)(14)(20)(40)(47)

5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2.

(21)(33)(41)(48)(52)

5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi.

(35)(36)(42)(49)

6.

(ABROGATO)

(5)(22)

7.

(ABROGATO)

(23)

8.

(ABROGATO)

(24)

9.

(ABROGATO)

(3)(25)(32)

10.

(ABROGATO)

(26)

11.

(ABROGATO)

(1)(27)

12.

(ABROGATO)

(28)

13.

(ABROGATO)

(29)

14.

(ABROGATO)

(30)

15.

(ABROGATO)

(31)

16. Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.

18. Sull' immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

20. In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 ai Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende per i servizi sanitari che alla data del 30 novembre 1996 gestivano i servizi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della legge regionale 41/1996; detti enti sono autorizzati alla prosecuzione di tale attività al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed il mantenimento dei livelli di assistenza.

21. Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:

a) i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;

b) per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in

vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.

22. I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla legge 41/1996, a condizione che la Giunta regionale abbia previamente espresso parere favorevole sui programmi di attività degli enti concordati con tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

24. L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a rl, con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta.

(2)

25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disagiati.

27. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Note:

- 1 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 23/1997
- 2 Parole sostituite al comma 24 da art. 123, comma 1, L. R. 13/1998
- 3 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 52, comma 1, L. R. 9/1999
- 4 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000
- 5 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000
- 6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
- 7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
- 8 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
- 9 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 8/2001
- 10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
- 11 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
- 12 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
- 13 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
- 14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
- 15 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 19/2006
- 16 Parole aggiunte al comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 19/2006
- 17 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
- 18 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
- 19 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
- 20 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

- 21** Comma 5 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
- 22** Comma 6 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
- 23** Comma 7 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
- 24** Comma 8 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
- 25** Comma 9 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 26** Comma 10 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 27** Comma 11 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 28** Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 29** Comma 13 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 30** Comma 14 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 31** Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 32** Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
- 33** Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 7, L. R. 24/2009
- 34** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 11/2011
- 35** Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 11/2011
- 36** Comma 5 bis sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 15/2014
- 37** Comma 1 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data

di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

38 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

39 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

40 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

41 Comma 5 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

42 Comma 5 bis abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.

43 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 19, L. R. 20/2018

44 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

45 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

46 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

47 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

48 Comma 5 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

49 Comma 5 bis abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.

50 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

51 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

52 Comma 5 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 14

(Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive)

1.

(ABROGATO)

(4)

2.

(ABROGATO)

(5)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

4.

(ABROGATO)

(1)(3)

5.

(ABROGATO)

(2)

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5344 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5439 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.

11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.

13.

(ABROGATO)

(6)(8)

14.

(ABROGATO)

(9)

15.

(ABROGATO)

(7)(10)

16.

(ABROGATO)

(11)

17.

(ABROGATO)

(12)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 17, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

2 Comma 5 abrogato da art. 17, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999

4 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

- 5** Comma 2 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
- 6** Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 4, L. R. 13/2000
- 7** Comma 15 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 13/2000
- 8** Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 9** Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 10** Comma 15 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 11** Comma 16 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 12** Comma 17 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

ART. 15

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1** Comma 3 abrogato da art. 6, comma 80, L. R. 4/2001
- 2** Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001

Art. 16

(Attuazione di programmi comunitari)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'attuazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della

legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, relativamente ai fondi del piano finanziario 1994-1996 riprogrammati per la fase 1997-1999, in base alla decisione della Commissione della Comunità europea C(96)4171/2 del 18 dicembre 1996 sulla base delle determinazioni del Comitato di sorveglianza del 25 ottobre 1996.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.734 milioni come di seguito specificato:

a) a titolo di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 12.362 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 9.800 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e di lire 2.562 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), a carico dei capitoli 7743 e rispettivamente 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;

b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 19.800 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 10.880 milioni a valere sul FERS e di lire 8.920 milioni a valere sul FSE, a carico dei capitoli 7747 e rispettivamente 7748 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;

c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 30.572 milioni per l'anno 1997 a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, suddivisa in ragione di lire 22.900 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e di lire 7.672 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE a carico dei capitoli 7745 e rispettivamente 7746 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

4. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), sui capitoli 224 e 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione Europea a valere sul FERS e rispettivamente sul

FSE per le finalità di cui al comma 1.

5. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera c), sui capitoli 222 e 223 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE per le finalità di cui al comma 1.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, lettera a), relativamente al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e dal FSE, gli impegni assunti a carico dei capitoli 7750 e 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono pagati, nella misura di lire 9.800 milioni e rispettivamente di lire 2.562 milioni, con commutazione in entrata sui capitoli 1086 e rispettivamente 1085 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995, al progetto comunitario MORE. (Mobile Rescue Phone) per la sperimentazione nel territorio montano di modalità di assistenza e supporto agli inabili ed agli anziani mediante l'utilizzo di una specifica apparecchiatura telefonica mobile, finanziato nell'ambito del programma comunitario "Applicazioni Telematiche - Settore Telematica per l'Integrazione dei Disabili e degli Anziani (TIDE)" promosso per gli anni 1994-1998 dalla decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.

8. Per le finalità previste dal comma 7, sul capitolo 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 241 milioni, suddiviso in ragione di lire 138 milioni per l'anno 1997 e di lire 103 milioni per l'anno 1998.

9. Corrispondentemente sul capitolo 218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea ai sensi della Decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto denominato "Filiera legno - Osservatorio del legno" finalizzato alla realizzazione di

una rete informativa regionale per lo sviluppo del settore del legno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 22 marzo 1996, nell'ambito del DOCUP per gli interventi comunitari nelle zone interessate dall'Obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e finanziato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

11. Per le finalità previste dal comma 10 sul capitolo 2817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 3.997.225.000, suddiviso in ragione di lire 1.862.105.000 per l'anno 1997 e di lire 1.067.560.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

12. Corrispondentemente sul capitolo 880 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'ERSA a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

13. Al fine di consentire il finanziamento delle iniziative previste dalla misura 1.4 "Riassetto fondiario" del Documento unico di programmazione (Docup) a titolo dell'Obiettivo 5b, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (95) 95 del 20 gennaio 1995, nella misura massima dell'80 per cento indicata dal Docup e stabilita dalla delibera della Giunta regionale n. 6169 del 12 dicembre 1995, l'ERSA è autorizzato a erogare ai beneficiari l'integrazione necessaria alla copertura del suddetto contributo con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano finanziario del Docup stesso.

14. Per le finalità previste dal comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 378 milioni nell'esercizio finanziario 1997, a copertura del fabbisogno relativo alle iniziative ammesse per il triennio 1994-1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 378 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

15. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:

<<1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle

esigenze finanziarie rappresentate. >>.

16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse alla partecipazione a programmi finanziati dalla Unione Europea, ed attuati direttamente dalla Commissione Europea, di enti pubblici e privati senza finalità di lucro, la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata sul territorio regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1997- 1999, contributi fino al 30 per cento della spesa a carico di detti enti per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario.

17. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. I criteri di ammissibilità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 16 sono stabiliti mediante apposito regolamento di esecuzione emanato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione avviene contestualmente al decreto di concessione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea. È fatto obbligo agli enti ammessi al finanziamento di presentare copia legalmente certificata dei rendiconti delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, richiesti ed accettati dalla Commissione Europea.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

19. L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del progetto denominato "Sistema informativo integrato Lavoro-Formazione-Orientamento" elaborato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del programma operativo multiregionale "Assistenza tecnica - Rafforzamento dei sistemi", cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) a valere sull'Obiettivo 3, asse 5, sub-asse 5.1, misura 4, secondo modalità e procedure disciplinate da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.005.592.000 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

a) capitolo 191 - lire 4.953.076.000;

b) capitolo 192 - lire 4.052.516.000.

21. In corrispondenza alle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 20 sono previste entrate di pari importo, assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea per le finalità di cui al comma 19, sui capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 17

(Altre norme finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, fanno carico al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

2.

(ABROGATO)

(2)

3. Per l' espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 4741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi degli uffici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento della sede del Consiglio regionale ivi compresi gli oneri per la recinzione e la sistemazione dell'annesso parcheggio.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

6. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, per gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 in relazione all'obbligo di corresponsione di trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dei Consorzi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, gli eventuali oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6/1997, in relazione all'esito di liti, fanno carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

(1)

8.

(ABROGATO)

(6)

9.

(ABROGATO)

(7)

10. Il finanziamento delle spese per la gestione del patrimonio industriale minerario, mobiliare e immobiliare, di proprietà regionale in località Cave del Predil in comune di Tarvisio, già autorizzato dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a carico del capitolo 1410 è posto a carico del capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

11. In relazione al disposto di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, ed al comma 10, l'articolo 71 della legge regionale 9/1996, relativamente al finanziamento delle spese ivi previste a carico del capitolo 1410, resta in vigore nell'anno 1997 limitatamente agli eventuali congruamenti relativi alle spese di gestione pregresse.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997, di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.

13. In relazione al disposto di cui ai commi 10 e 11 la spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 9/1996, è ridotta di complessive lire 3.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1410 del precitato stato di previsione della spesa.

14. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.

15. Per le finalità previste dal comma 14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

16.

(ABROGATO)

(5)

17. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

18. Per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente all'interruzione al transito del ponte della strada statale n. 305 in località Sagrado, dovuta a lavori di straordinaria manutenzione da parte della competente Autorità statale, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è autorizzata a conferire al Fondo regionale per la protezione civile la somma di lire 1.300 milioni.

19. La Direzione regionale della protezione civile, in via eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 64/1986, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al fine del superamento della situazione di cui al comma 18, previo accordo con gli Enti interessati.

20. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile si avvale della collaborazione tecnica della Direzione regionale della viabilità e trasporti e dell'opera di un tecnico geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.

21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

23.

(ABROGATO)

(3)

24.

(ABROGATO)

(4)

25. A decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.

26. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie - ad integrazione dell'importo di lire 1.200 milioni autorizzato con il comma 12 dell'articolo 63 medesimo - per ulteriori lire 400 milioni.

27. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

28. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali di biathlon di Forni Avoltri. A tal fine, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di lire 100 milioni all'Azienda di promozione turistica della Carnia centrale per l'attuazione del progetto specifico di promozione dei campionati medesimi, e di un contributo straordinario, sino alla misura massima di 150 milioni, al Comitato organizzatore dei campionati per le spese sostenute e relative al funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.

29. Per l' ottenimento del finanziamento e del contributo di cui al comma 28 i soggetti ivi individuati devono far pervenire apposita domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una relazione illustrativa ed un prospetto delle spese sostenute; per la concessione del finanziamento e del contributo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

31. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 50 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione

per guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni, con la collaborazione di associazioni operanti a livello nazionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica.

32. Il finanziamento di cui al comma 31 è condizionato alla stipula di apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia.

33. Il finanziamento di cui al comma 31 può essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento dello stesso, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 32, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

35. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già di competenza della Direzione regionale delle foreste e parchi ed attualmente di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ai sensi dell' articolo 139 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/88 come inserita dall' articolo 65 della legge regionale 42/96, il cui procedimento di espropriazione alla data dell' 1 gennaio 1997 non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l' emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia di tutti gli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione.

36. I procedimenti di cui al comma 35 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 1997.

37. In relazione al disposto di cui al comma 35, per il completamento degli interventi ivi richiamati, è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

38. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

39. Per le finalità previste dal comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e

1998 a carico del capitolo 6767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

40. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 573, 4741, 5227, 5330, 5331, 5440, 6766 e 7392 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 19, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004

3 Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

4 Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

5 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

6 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

7 Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

Art. 18

(Altre norme contabili)

1. Nel testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, le parole << nella misura del 75 per cento >> sono sostituite con le parole << fino al 75 per cento >>.

(3)(5)

2.

(ABROGATO)

(2)

3. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole << zona interscambio merci >> sono aggiunte le seguenti: << o volti ad altri interventi di potenziamento del porto >>.

4. All'articolo 57, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, le parole: << alla Provincia di Trieste, per l'attività della <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste prevista dall'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << al Consorzio universitario <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste, costituito in base all'accordo >>.

5.

(ABROGATO)

(6)

6. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

7. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

c)

(ABROGATA)

d) all'articolo 84, comma 18, le parole << Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei

beni immobili di cui all'articolo 79, comma 1, >>.

(7)(8)(9)

8.

(ABROGATO)

(4)

9. I finanziamenti per opere pubbliche già assentiti a favore del disciolto Consorzio fognature sinistra Isonzo si intendono riferiti al soggetto costituito nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'Amministrazione regionale medesima è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 12 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999

2 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

3 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.

4 Comma 8 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

5 Comma 1 vigente, in quanto modificante dell'art. 8, L.R. 65/1976, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.

6 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ww), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

7 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

8 Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

9 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

ART. 20

(RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2022

SPESE E COMPENSI PER STUDI, RICERCHE, RILIEVI E STRUMENTAZIONE

TECNICA PER LA FORMAZIONE, CONSERVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA CARTA TECNICA AEROFOTOGRAMMETRICA E DELLA CARTOGRAFIA A PICCOLA SCALA, NONCHÉ DELLE RELATIVE CARTOGRAFIE TEMATICHE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 104 , COMMA 1, LETTERE A) , C), LR 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 LR 27.12.1991 N. 63 , ART. 4 ,COMMA 1, LETTERA D), LR 27.12.1991 N. 63

1997	1.803.800.000
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.803.800.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2030

CONTRIBUTI A COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, PROVINCE E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CARTOGRAFIA DI INTERESSE REGIONALE

ART. 7 LR 27.12.1991 N. 63

1997	100.000.000
1998	100.000.000
1999	100.000.000
TOTALE	300.000.000

3. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 13, COMMA 7, LR 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 2220

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA E GEOLOGICO-FORMAZIONALE DEL TERRITORIO

REGIONALE ART. 14 BIS LR 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DA ART. 9 LR 4.5.1992 N. 15

1997	--
1998	-500.000.000
1999	--
TOTALE	-500.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2220

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA E GEOLOGICO-FORMAZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 14 BIS LR 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DA ART. 9 LR 4.5.1992 N. 15

1997	--
1998	--
1999	1.500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2272

SPESE PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE DEL MARE ADRIATICO ART. 1 LR 28.8.1989 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 1 LR 26.4.1990 N. 18

1997	--
1998	100.000.000
1999	100.000.000

TOTALE	200.000.000
--------	-------------

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2291

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA STESURA DEL PIANO REGIONALE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DEI PIANI PROVVISORI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA ARTT. 3 , 7 LR 18.7.1991 N. 28

1997	50.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	50.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2293

SPESE PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

ART. 13 LR 18.7.1991 N. 28

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2336

CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE

ART. 1 LR 4.9.1990 N. 40

1997	--
1998	--
1999	2.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2370

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RAVASCLETTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE ART. 33 , COMMA 1 , LR 14.2.1995 N. 8

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2410

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE DELL' AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL' AMIANTO - FONDI REGIONALI

LR 3.9.1996 N. 39

1997	51.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	51.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2421

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO O IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L' ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

ART. 31 , COMMA 1 , LR 7.9.1987 N. 30 , ART. 31 , COMMA 2 , LR 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 23 , COMMA 1 , LR 14.6.1996 N. 22 , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA B), LR 2.5.1988 N. 25

1997	--
1998	--
1999	11.000.000.000
TOTALE	11.000.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2423

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ART. 5 , COMMA 1, LETTERA A), LR 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ARTICOLO 5 LR 14.6.1996 N. 22 , ART. 19 , COMMA 1 , LR 8.8.1996 N. 29

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

13. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 14, COMMA 8, LR 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 2451

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE ARTT. 3 , 4 LR 4.9.1991 N. 42

1997	--
1998	-2.000.000.000
1999	--
TOTALE	-2.000.000.000

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2451

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE ARTT. 3 , 4 LR 4.9.1991 N. 42

1997	2.400.000.000
1998	--

1999	2.000.000.000
TOTALE	4.400.000.000

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2455

CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA BONIFICA DI AREE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE DI LORO PERTINENZA ART. 38 LR 20.1.1992 N. 2

1997	--
1998	250.000.000
1999	250.000.000
TOTALE	500.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2495

SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEI BACINI MONTANI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879 - RIPRISTINO FONDI STATALI DISIMPEGNATI ART. 2 , COMMA 1 , L. 1.12.1986 N. 879

1997	46.470.582.492
1998	--
1999	--
TOTALE	46.470.582.492

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È

AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2496

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IDRAULICO-FORESTALI R.D. 30.12.1923 N. 3267 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, R.D. 13.2.1933 N. 215 , LR 27.11.1972 N. 55

1997	1.700.000.000
1998	1.700.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	5.400.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2501

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE ART. 40 LR 8.4.1982 N. 22 , ARTT. 6 , 7 , COMMA 1 , LR 17.8.1985 N. 38 , ART. 2 LR 30.12.1985 N. 54

1997	5.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	5.000.000.000
TOTALE	11.000.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2710

ONERI DERIVANTI DAL RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI

CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE, DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE E DELLA SEZIONE DI BONIFICA MONTANA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA RISULTANTI DAI BILANCI DI LIQUIDAZIONE DEI MEDESIMI IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI GRAVANTI SULLA GESTIONE COMMISSARIALE ART. 6 , COMMA 1 , LR 25.5.1993 N. 26 COME DA ULTIMO MODIFICATA DA ART. 7 LR 19.8.1996 N. 31 , ART. 72 , COMMA 1 , LR 6.2.1996 N. 9

1997	453.772.000
1998	--
1999	--
TOTALE	453.772.000

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2711

SPESE PER IL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CARICA AI COMMISSARI DEI SOPPRESSI CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE E DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE ART. 3 , COMMA 4 , LR 25.5.1993 N. 26 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 7 LR 19.8.1996 N. 31 , ART. 11 , COMMI 3 , 4 , LR 14.2.1995 N. 8

1997	10.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	10.000.000

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2712

FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DEI DISCIOLTI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA, IVI TEMPORANEAMENTE TRASFERITO ART. 7 , COMMA 1 , LR 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , LR 14.2.1995 N. 8

1997	3.200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	3.200.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2755

SPESE PER LA COSTRUZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA DEL CATASTO DELLE VALANGHE E DELLA CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PROBABILI RISCHI DA VALANGA ART. 14 LR 20.5.1988 N. 34

1997	--
1998	--
1999	20.000.000
TOTALE	20.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2800

CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E AI CONSORZI DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO ART. 8 , COMMA 1 , LR 5.1.1996 N. 3

1997	250.000.000
1998	--

1999	--
TOTALE	250.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2808

SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN ZONE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO ED AMBIENTALE ART. 39 , COMMA 3 , LR 29.1.1985 N. 8

1997	--
1998	--
1999	200.000.000
TOTALE	200.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2811

SPESE PER I VIVAI FORESTALI

ART. 1 LR 22.12.1971 N. 59 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LR 20.12.1976 N. 65 DALL' ART. 17 LR 12.8.1975 N. 58 E DALL' ART. 57 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4

1997	--
1998	--
1999	200.000.000
TOTALE	200.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2812

SPESE PER LA FITOPATOLOGIA FORESTALE ART. 2 LR 22.12.1971 N. 59 , ART. 2 LR 20.12.1976 N. 65 COME INTEGRATO DA ART. 14 LR 8.4.1982 N. 22 E DA ART. 11 , COMMA 1 , LR 19.8.1996 N. 31

1997	--
1998	--
1999	200.000.000
TOTALE	200.000.000

27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2813

SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E COMPRESI NEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI ART. 5 LR 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ARTICOLO ART. 3 LR 22.1.1991 N. 3 E DALL' ARTICOLO ART. 1 LR 18.5.1993 N. 22

1997	--
1998	--
1999	400.000.000
TOTALE	400.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2870

CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DIRETTI AD INCREMENTARE

LA PRODUZIONE LEGNOSA MEDIANTE L' ESECUZIONE DI PIANTAGIONI FORESTALI A RAPIDO ACCRESCIMENTO ART. 3 LR 20.12.1976 N. 65

1997	--
1998	--
1999	300.000.000
TOTALE	300.000.000

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2886

REISCRIZIONE FONDI NON UTILIZZATI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO FORESTALE, ZONA CEDUO, IN PROVINCIA DI UDINE E DI PORDENONE, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 19 DICEMBRE 1989, PUNTO 14 - FONDI REGIONALI ART. 21 L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 37 L. 27.12.1983 N. 730 , ART. 9 LR 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 LR 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DA ART. 52 LR 24.7.1982 N. 45 , ART. 17 , COMMA 28 , LR 6.2.1996 N. 9

1997	311.873.708
1998	--
1999	--
TOTALE	311.873.708

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2900

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI R.D. 13.2.1933 N. 215 , LR 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATA DALL' ART. 1 LR 4.9.1991 N. 43

1997	6.300.000.000
------	---------------

1998	4.000.000.000
1999	8.000.000.000
TOTALE	18.300.000.000

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2936

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IVI COMPRESSE LE OPERE A DIFESA DELLE VALANGHE ART. 9 , COMMI 1 , 2 , LR 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 LR 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DA ART. 52 LR 24.7.1982 N. 45

1997	6.000.000.000
1998	5.000.000.000
1999	10.000.000.000
TOTALE	21.000.000.000

32. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 17, COMMA 5, LR 6.2.1996, N. 9

CAPITOLO 2951

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL CATASTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE - FONDI REGIONALI ARTT. 5 , 11 LR 8.4.1982 N. 22

1997	--
1998	-50.000.000
1999	--
TOTALE	-50.000.000

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 2951

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL CATASTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE - FONDI REGIONALI ARTT. 5 , 11 LR 8.4.1982 N. 22

1997	--
1998	--
1999	50.000.000
TOTALE	50.000.000

34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3040

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI ART. 4 , COMMI 2 , 1 , LR 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 13 ULTIMO COMMA LR 8.4.1982 N. 22 E DALL' ART. 2 LR 22.1.1991 N. 3

1997	--
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	500.000.000

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3101

SPESE PER IL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CARICA AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ED AI REVISORI DEI CONTI DELL' AZIENDA DELLE FORESTE ART. 78, COMMA 4, LR 30.9.1996 N. 42 E ART. 78, COMMA 9 BIS, LR 30 SETTEMBRE 1996, N. 42 COME AGGIUNTO DALL' ARTICOLO 18, COMMA 7, LETTERA C) DELLA PRESENTE LEGGE.

1997	4.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3123

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEI PARCHI COMUNALI ED INTERCOMUNALI ART. 6 , COMMA 6 , LR 30.9.1996 N. 42

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3138

SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI E DI MANUTENZIONE DEI MONUMENTI NATURALI ART. 4 , COMMA 4 , LR 8.6.1993 N. 35

1997	--
1998	--
1999	70.000.000
TOTALE	70.000.000

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È

AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3139

SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE E BIOTOPI ART. 84 , COMMA 1 , LR 30.9.1996 N. 42

1997	--
1998	750.000.000
1999	1.500.000.000
TOTALE	2.250.000.000

39. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 84, COMMA 18, LR

30.9.1996 N. 42

CAPITOLO 3147

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ART. 84 , COMMA 18 , LR 30.9.1996 N. 42

1997	--
1998	-150.000.000
1999	--
TOTALE	-150.000.000

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3147

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BENI

IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ART. 84 , COMMA 18 , LR 30.9.1996 N. 42

1997	160.000.000
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	660.000.000

41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3148

SPESE PER L' ACQUISTO DI AREE DI INTERESSE FORESTALE ART. 79 , COMMA 2 , LR 30.9.1996 N. 42

1997	2.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.000.000.000

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4152

CONFERIMENTO STRAORDINARIO AL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" PER L' ATTUAZIONE O IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI PROTEZIONE AMBIENTALE ART. 21 , COMMA 1 , LR 28.4.1994 N. 5

1997	5.000.000.000
1998	5.000.000.000
1999	5.000.000.000
TOTALE	15.000.000.000

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4160

CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO E PRIVATI DESTINATI AD USO ABITATIVO OVVERO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CHE RISULTINO DANNEGGIATI A CAUSA DEL VERIFICARSI DI UNA CALAMITÀ NATURALE O DI UNA ECCEZIONALE AVVERSITÀ ATMOSFERICA TITOLO SECONDO LR 28.8.1982 N. 68 , ART. 13 LR 4.5.1992 N. 15

1997	150.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	150.000.000

44. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 161, COMMA 2, LR 14.2.1995, N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 4272

CONTRIBUTO PLURIENNALE ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO ITTICO CON SEDE IN ARIIS DI RIVIGNANO ART. 124 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4

1997	-150.000.000
1998	-150.000.000
1999	-150.000.000
TOTALE	-450.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2005 -150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 4272

CONTRIBUTO PLURIENNALE ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO ITTICO CON SEDE IN ARIIS DI RIVIGNANO ART. 124 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4

1997	150.000.000
1998	150.000.000
1999	150.000.000
TOTALE	450.000.000

LIMITE 4 : 1997 - 2006 150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 21

(RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'EDILIZIAE DELLA VIABILITÀ)

1. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 46, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3282

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	-1.000.000.000
1998	-1.000.000.000
1999	-1.000.000.000
TOTALE	-3.000.000.000

LIMITE 15 : 1997 - 2016 -1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3282

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	--
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

LIMITE 20 : 1998 - 2017 1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO

FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

(1)

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3282

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 19 : 1999 - 2018

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 148, L.R. 1.9.1982 N. 75 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA

AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-2.999.100.000
1998	-2.999.550.000
1999	-3.000.000.000
TOTALE	-8.998.650.000

LIMITE 1 : 1997	-2.999.100.000
1998	-2.999.550.000
1999	-3.000.000.000
2000	-3.000.000.000
2001	-3.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

5. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 148, L.R. 1.9.1982 N. 75 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-1.279.790.370
1998	-1.637.931.240

1999	-1.638.435.515
TOTALE	-4.556.157.125

LIMITE 2 : 1997	-1.279.790.370
1998	-1.637.931.240
1999	-1.638.435.515
2000	-1.652.144.775
2001	-1.855.905.035
2002	-1.913.469.640

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

6. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 35, L.R. 30.1.1984 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-1.000.000.000
1998	-7.000.000.000
1999	-7.000.000.000
TOTALE	-15.000.000.000

LIMITE 3 : 1997	-1.000.000.000
1998	-7.000.000.000
1999	-7.000.000.000
2000	-7.825.680.142

2001	-7.880.422.140
2002	-7.899.419.050
2003	-7.918.121.550

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 32 L.R. 29.1.1985 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-11.603.069.902
1998	-11.611.889.902
1999	-11.644.869.557
TOTALE	-34.859.829.361

LIMITE 4 : 1997	-11.603.069.902
1998	-11.611.889.902
1999	-11.644.869.557
2000	-12.899.633.636
2001	-12.912.764.245
2002	-12.916.650.785
2003	-12.919.990.990
2004	-12.927.285.580

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO

FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 21 L.R. 30.1.1986 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-3.561.960.653
1998	-3.578.720.784
1999	-3.583.501.328
TOTALE	-10.724.182.765

LIMITE 5 : 1997	-3.561.960.653
1998	-3.578.720.784
1999	-3.583.501.328
2000	-3.611.348.609
2001	-6.817.551.662
2002	-6.819.126.662
2003	-6.819.126.662
2004	-6.819.126.662
2005	-6.836.416.560

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 2 L.R. 28.1.1987 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-2.268.271.120
1998	-2.288.521.120
1999	-2.301.113.380
TOTALE	-6.857.905.620

LIMITE 6 : 1997	-2.268.271.120
1998	-2.288.521.120
1999	-2.301.113.380
2000	-2.327.462.540
2001	-2.356.507.040
2002	-6.707.886.600
2003	-6.723.186.600
2004	-6.723.186.600
2005	-6.727.439.100
2006	-6.733.289.070

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

10. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 2 L.R. 30.1.1988 N. 3 E DA ART. 13, COMMA 5 L.R. 11.5.1988 N. 28 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-1.036.526.861
1998	-2.904.145.098
1999	-2.919.895.098
TOTALE	-6.860.567.057

LIMITE 7 : 1997	-1.036.526.861
1998	-2.904.145.098
1999	-2.919.895.098
2000	-2.948.263.098
2001	-2.963.068.098
2002	-3.183.795.490
2003	-11.180.007.290
2004	-11.182.054.550
2005	-11.182.054.550
2006	-11.184.307.930
2007	-11.189.707.930

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

11. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 19 L.R. 30.1.1989 N. 2 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-2.683.668.604
1998	-2.804.861.494
1999	-4.538.705.620
TOTALE	-10.027.235.718

LIMITE 8 : 1997	-2.683.668.604
1998	-2.804.861.494
1999	-4.538.705.620
2000	-4.567.636.604
2001	-4.588.353.668
2002	-4.615.014.818
2003	-5.003.286.904
2004	-12.984.714.900
2005	-13.003.829.400
2006	-13.003.829.400
2007	-13.004.341.495
2008	-13.042.728.750

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

12. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 19 L.R. 30.1.1989 N. 2 E DA ART. 31, COMMA 1 L.R. 7.2.1990 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA

AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-2.415.863.661
1998	-2.487.881.655
1999	-2.669.607.858
TOTALE	-7.573.353.174

LIMITE 9 : 1997	-2.415.863.661
1998	-2.487.881.655
1999	-2.669.607.858
2000	-5.561.973.942
2001	-5.583.582.861
2002	-5.599.163.919
2003	-5.635.630.126
2004	-6.546.218.138
2005	-17.057.800.070
2006	-17.063.495.070
2007	-17.066.845.070
2008	-17.070.243.660
2009	-17.093.796.660

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 1, L.R. 7.2.1990 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI

EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-765.709.640
1998	-775.304.075
1999	-805.337.470
TOTALE	-2.346.351.185

LIMITE 10 : 1997	-765.709.640
1998	-775.304.075
1999	-805.337.470
2000	-846.455.688
2001	-2.951.319.488
2002	-2.956.243.988
2003	-2.970.075.838
2004	-2.989.247.754
2005	-3.278.474.404
2006	-9.640.530.196
2007	-9.641.870.196
2008	-9.641.870.196
2009	-9.641.870.196
2010	-9.641.870.196

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 15 L.R. 1.2.1991 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-1.604.037.140
1998	-1.614.628.210
1999	-1.631.333.032
TOTALE	-4.849.998.382

LIMITE 12 : 1997	-1.604.037.140
1998	-1.614.628.210
1999	-1.631.333.032
2000	-1.647.744.624
2001	-1.671.572.099
2002	-3.385.320.460
2003	-3.391.504.560
2004	-3.406.914.560
2005	-3.420.253.750
2006	-3.670.052.275
2007	-9.626.957.682
2008	-9.645.333.932
2009	-9.651.883.991
2010	-9.653.397.016
2011	-9.665.513.152

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 14 L.R. 5.2.1992 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-224.987.356
1998	-224.987.356
1999	-224.987.356
TOTALE	-674.962.068

LIMITE 13 : 1997	-224.987.356
1998	-224.987.356
1999	-224.987.356
2000	-224.987.356
2001	-224.987.356
2002	-235.276.636
2003	-441.813.310
2004	-441.813.310
2005	-441.813.310
2006	-441.813.310
2007	-492.506.666
2008	-2.126.121.780
2009	-2.126.121.780
2010	-2.126.121.780
2011	-2.126.121.780
2012	-2.126.121.780

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

16. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 14 L.R.

5.2.1992 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-32.511.954
1998	-32.511.954
1999	-32.511.954
TOTALE	-97.535.862

LIMITE 14 : 1997	-32.511.954
1998	-32.511.954
1999	-32.511.954
2000	-32.511.954
2001	-32.511.954
2002	-32.511.954
2003	-32.511.954
2004	-37.409.904
2005	-37.409.904
2006	-39.904.817
2007	-42.399.730
2008	-44.074.730
2009	-5.025.000
2010	-5.025.000
2011	-5.025.000
2012	-5.025.000
2013	-8.291.250

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

17. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-62.354.752
1998	-62.354.752
1999	-62.354.752
TOTALE	-187.064.256

LIMITE 15 : 1997	-62.354.752
1998	-62.354.752
1999	-62.354.752
2000	-62.354.752
2001	-62.354.752
2002	-62.354.752
2003	-62.354.752
2004	-57.210.460
2005	-57.210.460
2006	-57.210.460
2007	-57.210.460
2008	-55.060.275
2009	-4.020.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

18. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 49, COMMA 1 L.R. 28.4.1994 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 3284

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45

1997	-7.000.000.000
1998	-7.000.000.000
1999	-7.000.000.000
TOTALE	-21.000.000.000

LIMITE 20 : 1997 - 2015 -7.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3303

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI I.A.C.P. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PROPRIO PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47

1997	1.000.000.000
------	---------------

1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

LIMITE 5 : 1997 - 2011 1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3303

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI I.A.C.P. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PROPRIO PATRIMONIO EDILIZIO ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 6 : 1999 - 2013 1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3327

SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34

1997	--
1998	--
1999	300.000.000
TOTALE	300.000.000

22. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 20, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 3334

FINANZIAMENTI UNA TANTUM AGLI I. A. C. P. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

ART. 13 , COMMA 2, LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18

1997	--
1998	-2.000.000.000
1999	--
TOTALE	-2.000.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3334

FINANZIAMENTI UNA TANTUM AGLI I. A. C. P. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

ART. 13 , COMMA 2, LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18

1997	--
1998	--

1999	5.000.000.000
TOTALE	5.000.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3350

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI

ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2

1997	800.000.000
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	3.800.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3352

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI

ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2

1997	--
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	500.000.000

LIMITE 14 : 1999 - 2018

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3376

FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	--
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

27. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DALL' ART. 20, COMMA 22, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998

CAPITOLO 3388

CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE CASERME MILITARI, COMPRESI GLI EVENTUALI COLLEGAMENTI ALLA RETE VIARIA PUBBLICA

ART. 14 , COMMA 15 , L.R. 11.5.1988 N. 28

1997	--
1998	-200.000.000
1999	--

TOTALE -200.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3389

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI E AGLI I.A.C.P. PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI DESTINATI O DA DESTINARSI A SEDI DELL' ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRI CORPI DI POLIZIA

ART. 34 , COMMA 7 , L.R. 30.1.1989 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 63 L.R. 9.7.1990 N. 29

1997	200.000.000
1998	200.000.000
1999	200.000.000
TOTALE	600.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2016 200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3405

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL' ALTIPIANO EST NELLA LOCALITÀ DI OPICINA

ART. 7 L.R. 4.5.1992 N. 16 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	--
1998	250.000.000
1999	--
TOTALE	250.000.000

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3406

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PALMANOVA PER IL CONCORSO NELLE OPERE DI RESTAURO DELL' EX CASERMA NAPOLEONICA "MONTE SANTO"

ART. 19 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.9.1991 N. 47

1997	300.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	300.000.000

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3435

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53, E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ART. 7 TER , COMMA 3 , L.R. 7.3.1983

N. 20 COME INSERITO DALL' ART. ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99 L.R. 7.2.1990 N. 3

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3436

CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.85 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ART. 7 TER , COMMA 2 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 24 : 1999 - 2018

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3670

SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE

ART. 10 L.R. 20.5.1985 N. 22

1997	4.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.000.000.000

34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3713

UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER LE SPESE GIÀ FINANZIATE CON CONTRAZIONE DI MUTUO RELATIVE AD OPERE DI VIABILITÀ DI CUI ALLA CONVENZIONE REGIONE-ANAS

ART. 7 L.R. 2.7.1986 N. 27 , ART. 62 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	9.093.817.500
1998	--
1999	--
TOTALE	9.093.817.500

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3731

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VIABILITÀ COMUNALE CHE PREVEDONO LA CREAZIONE DI UNITÀ ORGANICHE E FUNZIONALI DI INTERVENTO, NELLE MORE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEL TRASPORTO CICLISTICO

ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 21.4.1993 N. 14 COME MODIFICATO DA ART. 16 ,
COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31

1997	--
1998	--
1999	2.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3732

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO EO IN
CONCESSIONE PER L' INTEGRAZIONE TRA IL TRASPORTO PUBBLICO E L'
USO DELLA BICICLETTA, IN PARTICOLARE PER LA PREDISPOSIZIONE DI
STRUTTURE PORTA -BICICLETTE CONNESSE AI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO

ART. 9 L.R. 21.4.1993 N. 14

1997	--
1998	--
1999	100.000.000
TOTALE	100.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3733

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI BICICLETTE

ART. 10 L.R. 21.4.1993 N. 14 COME MODIFICATO DA ART. 16 , COMMA 3 , L.R.

19.8.1996 N. 31

1997	--
1998	--
1999	100.000.000
TOTALE	100.000.000

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3770

SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N. 22 COSÌ COME INTEGRATO DALL' ART.

3 L.R. 23.7.1990 N. 30

1997	2.000.000.000
1998	3.000.000.000
1999	3.000.000.000
TOTALE	8.000.000.000

39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3775

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DELL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DA ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10

1997	--
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

LIMITE 7 : 1999 - 2013 3.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3779

SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI TRIESTE

ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3792

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DALL' ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10

1997	--
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 5 : 1998 - 2012

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3794

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE PER LE INFRASTRUTTURE, LE OPERE E GLI INTERVENTI VOLTI A RENDERE PIENAMENTE OPERATIVA LA "ZONA INTERSCAMBIO MERCI" O AD ALTRI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO

ART. 31 , COMMA 7 , L.R. 14.8.1987 N. 22

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3800

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL' AUSSA - CORNO PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DA ART. 1 , COMMI 2 , 4 , L.R. 14.2.1995 N. 10

1997	--
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 6 : 1998 - 2012

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3874

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERPORTO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

ART. 31 , COMMA 5 , L.R. 14.8.1987 N. 22 , ART. 3 L.R. 11.6.1990 N. 25

1997	--
1998	--
1999	500.000.000

TOTALE 500.000.000

45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 3879

CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLA "INTERPORTO ALPEADRIA S.P.A. " DI CERVIGNANO DEL FRIULI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERPORTO

ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	--
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

LIMITE 6 : 1998 - 2007 1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

46. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3990

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DELL' UTILIZZO DI CARBURANTI ECOLOGICI E DELLA DIFFUSIONE DI VEICOLI ELETTRICI

ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 27 L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	150.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	150.000.000

47. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 4005

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISTO DI SCUOLA -BUS

ART. 65 L.R. 21.10.1986 N. 41 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. FIN. 1997

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 13 : 1997 - 2001

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

48. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4009

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA O RIGENERATI NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE - FONDI REGIONALI

ART. 55 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 55 , COMMA 3, LETTERA B), L.R. 21.10.1986 N. 41 , ART. 56 L.R. 21.10.1986 N. 41 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 L.R. 7.11.1996 N. 45

1997	10.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	10.000.000.000

49. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 4012

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE ART. 57 BIS L.R. 21.10.1986 N. 41 COME INSERITO DA ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	--
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	4.000.000.000

LIMITE 8 : 1998 - 2007

2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

50. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL

LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 4012

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE

ART. 57 BIS L.R. 21.10.1986 N. 41 COME INSERITO DA ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 9 : 1999 - 2008

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 22, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

ART. 22

(RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELLA SANITÀE DELL'ASSISTENZA)

1. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 33, COMMA 2, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 4398

FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 5 ,
COMMA 1 , L.R. 14.7.1995 N. 27

1997	--
1998	-35.000.000.000
1999	--
TOTALE	-35.000.000.000

**2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 4398

FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 5 ,
COMMA 1 , L.R. 14.7.1995 N. 27

1997	65.000.000.000
1998	--
1999	50.000.000.000
TOTALE	115.000.000.000

**3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 4422

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO
PUBBLICO, NONCHÉ DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI E
SOGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONALI ART. 1 L.R. 14.6.1985

N. 24 COME SOSTITUITO DALL' ART. 44 , COMMA 4 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 20
L. 11.3.1988 N. 67

1997	4.594.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.594.000.000

**4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 4459

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A COPERTURA DEGLI
ONERI RELATIVI A PROGETTAZIONI DI OPERE EDILIZIE APPROVATE E NON
DEFINITIVAMENTE FINANZIATE PER SOPRAVVENUTE MODIFICAZIONI NELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	--
TOTALE	2.000.000.000

**5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 4510

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI A
COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE
ASSIMILATE PER LE SPESE RELATIVE AI SOGGIORNI TERMALI

ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	80.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	80.000.000

6. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 32, COMMA 4, L.R. 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 4512

FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO DI INTERVENTO A MEDIO TERMINE PER LA REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE

ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	--
1998	-15.000.000.000
1999	--
TOTALE	-15.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4512

FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO DI INTERVENTO A MEDIO TERMINE PER LA REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE

ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	15.000.000.000
1998	--
1999	--

TOTALE 15.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4585

SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA CROCE VERDE DI GORIZIA PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI ACCERTATI AL 31 DICEMBRE 1994

ART. 35 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	250.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	250.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4831

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI UDINE DA DESTINARE A INIZIATIVE A FAVORE DEGLI SFOLLATI OSPITATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	100.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	100.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO DI O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4848

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI AD ESSE RELATIVI, DESTINATE ALL' ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN

STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4850

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME ART. 2 , COMMA 3 E ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44

1997	2.000.000.000
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	6.000.000.000

12. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 36, COMMA 5, L.R. 6.2.1996, N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 4866

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	--
1998	-2.500.000.000
1999	-2.500.000.000
TOTALE	-5.000.000.000

LIMITE 3 : 1998 - 2007 -2.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 4866

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 5 : 1997 - 2006

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4869

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO CACCIA-BURLO DI TRIESTE PER L' ADEGUAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DESTINATI AD ALLOGGI PER ANZIANI, DISABILI E NON ABBIENTI

ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	3.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	3.000.000.000

15. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 36, COMMA 17, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 4925

CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE E AGLI ENTI PRIVATI CHE GARANTISCONO

IL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI ED ORGANIZZATIVI PREFISSATI, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE

ART. 13 L.R. 24.6.1993 N. 49 COME MODIFICATO DA ART. 19 L.R. 19.8.1996 N. 31

1997	--
1998	-150.000.000
1999	--
TOTALE	-150.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4962

CONTRIBUTI PER L' ATTIVITÀ DI CENTRI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI DI RILEVANZA REGIONALE OPERANTI NEL SETTORE DELL' HANDICAP E PER L' ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ PIERGIORGIO" DI UDINE

ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 25.9.1996 N. 41

1997	1.200.000.000
1998	700.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	3.900.000.000

17. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 23, COMMA 17, L.R. 25.9.1996 N. 41

CAPITOLO 4971

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI SERVIZI, CENTRI, ISTITUTI SPECIALIZZATI

E COMUNITÀ ALLOGGIO PER LE PERSONE HANDICAPPATE PER L' ANNO 1997

ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 25.9.1996 N. 41

1997	-1.200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-1.200.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4976

SOVVENZIONI AL COMUNE DI TRIESTE ED ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI FANCIULLI ED ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE DI PORDENONE - A SOLLIEVO DEGLI ONERI SOCIO -ASSISTENZIALI INERENTI LA GESTIONE DI CENTRI E RESIDENZE SOCIALI PER HANDICAPPATI GRAVI E GRAVISSIMI

ART. 22 L.R. 19.5.1988 N. 33 , ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	--
1998	--
1999	1.700.000.000
TOTALE	1.700.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 4991

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL' ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 25.9.1996 N. 41

1997	--
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	500.000.000

ART. 23

(RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DELLA CULTURA, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5029

ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI AUTORIZZATE, PARIFICATE, LEGALMENTE RICONOSCIUTE PER LE SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DELLE SCUOLE MEDESIME L.R. 2.4.1991 N. 14 , ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1995 N. 29

1997	--
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5065

FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AD ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI ASSOLUTA ED INDIFFERIBILE URGENZA

ART. 6 L.R. 30.8.1976 N. 48 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 23.8.1984 N. 37 E MODIFICATO DALL' ART. 39 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA E), L.R. 2.5.1988 N. 25 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. FIN. 1997

1997	1.500.000.000
1998	1.000.000.000
1999	--
TOTALE	2.500.000.000

3. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 32, COMMA 1, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	-400.000.000
1998	-400.000.000
1999	-400.000.000
TOTALE	-1.200.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2009

-400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 3, L.R. 25.10.1994 N. 14 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	-100.000.000
1998	-100.000.000
1999	-100.000.000
TOTALE	-300.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2009

-100.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

5. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 9, L.R. 25.10.1994 N. 14 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A

SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	-1.000.000.000
1998	-1.000.000.000
1999	-1.000.000.000
TOTALE	-3.000.000.000

LIMITE 7 : 1997 - 2009

-1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	1.500.000.000
1998	1.500.000.000
1999	1.500.000.000
TOTALE	4.500.000.000

LIMITE 11 : 1997 - 2011

1.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	--
1998	1.500.000.000
1999	1.500.000.000

TOTALE 3.000.000.000

LIMITE 12 : 1998 - 2012 1.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5096

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	--
1998	--
1999	1.500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 13 : 1999 - 2013 1.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5130

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA NELL' AMBITO DELLA REGIONE, PER LE ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL' UNIVERSITÀ, E PER L' ARREDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE ART. 15 L.R. 2.7.1969 N. 11 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9

L.R. 6.7.1984 N. 26

1997	200.000.000
1998	--
1999	4.000.000.000
TOTALE	4.200.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5131

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE PER SPESE DI INVESTIMENTO CONNESSE AL POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ART. 49 , COMMA 1 , L.R. 29.1.1985 N. 8

1997	--
1998	--
1999	900.000.000
TOTALE	900.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5132

FINANZIAMENTO AL C.I.S.M. DI UDINE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE E PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ART. 15 L.R. 2.7.1969 N. 11 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 L.R. 6.7.1984 N. 26 , ART. 30 , COMMI 3 , 4 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	--
1998	--
1999	400.000.000
TOTALE	400.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5176

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER LA LORO CONSERVAZIONE E RESTAURO

ART. 37 , COMMI 1 , 2, PUNTO 1), L.R. 18.11.1976 N. 60

1997	--
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	500.000.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5177

CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE

ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 E DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37

1997	400.000.000
1998	400.000.000
1999	400.000.000
TOTALE	1.200.000.000

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5178

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI E, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AVENTI I MEDESIMI REQUISITI, DA DESTINARE AD USO DELLA COMUNITÀ NONCHÉ CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI STORICI E DI COMPLESSI EDILIZI E RELATIVI IMPIANTI FISSI TESTIMONIANZE DELL' ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

ART. 14 L.R. 23.11.1981 N. 77 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 52 ED INTEGRATO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37

1997	250.000.000
1998	250.000.000
1999	250.000.000
TOTALE	750.000.000

LIMITE 17 : 1997 - 2016

250.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5227

SOVVENZIONE ALL' ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL MOVIMENTO SINDACALE E SUI PROBLEMI ECONOMICI E SOCIALI DI TRIESTE E DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

ART. 96 , COMMA 13 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	50.000.000
1998	50.000.000
1999	100.000.000
TOTALE	200.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5235

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CENTRO RICERCHE
ARCHIVIAZIONE FOTOGRAFICA DI SPILIMBERGO PER L' ORDINAMENTO, LA
CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO**

ART. 97 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	130.000.000
1998	130.000.000
1999	130.000.000
TOTALE	390.000.000

**17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 5239

**SOVVENZIONI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE,
COMUNI E DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PER L' ORDINAMENTO, LA
CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO
DEI LORO ARCHIVI STORICI E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IL
RESTAURO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI AI
PREDETTI ARCHIVI**

ARTT. 46 , 47 L.R. 18.11.1976 N. 60

1997	--
1998	--
1999	250.000.000
TOTALE	250.000.000

**18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 5246

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL "CENTRO STUDI E RESTAURO" DI GORIZIA PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DI BENI ARCHIVISTICI, LIBRARI E MUSEALI DI INTERESSE REGIONALE

ART. 34 , COMMA 9 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	200.000.000
1998	200.000.000
1999	200.000.000
TOTALE	600.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5249

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER GLI INTERVENTI INDISPENSABILI ED URGENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO DELLE COLLEZIONI DE HENRIQUEZ, ANCHE AL FINE DI RENDERNE PIÙ AGEVOLE L' ACCESSO AL PUBBLICO

ART. 34 , COMMA 14 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	100.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	100.000.000

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5296

CONTRIBUTO A FAVORE DEL "CENTRO INIZIATIVE CULTURALI PORDENONE"

CON SEDE IN PORDENONE

ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 28.1.1987 N. 3

1997	40.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	40.000.000

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5319

CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMUNE DI FAGAGNA PER SOSTENERE L' INIZIATIVA "ECOLE DES MAITRES"

ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	150.000.000
1998	150.000.000
1999	150.000.000
TOTALE	450.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5328

CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MUSICA, TRAMITE L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CONCORSUALI INTERNAZIONALI SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALLO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI AD ARCO PER L' ATTIVITÀ

ART. 34 , COMMA 18 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	50.000.000
1998	50.000.000
1999	50.000.000
TOTALE	150.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5352

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE

ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	--
1998	--
1999	150.000.000
TOTALE	150.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5359

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL TEATRO STABILE DI PROSA DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DEL TEATRO DI MARIONETTE "I PICCOLI DI VITTORIO PODRECCA"

ART. 6 L.R. 21.10.1977 N. 57 , ART. 100 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	--
1998	--
1999	50.000.000
TOTALE	50.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5363

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE PROLOCO DI GORIZIA E DI AVIANO, AL COMUNE DI TARCENTO ED ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE-FOLKEST PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE

ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	400.000.000
1998	400.000.000
1999	400.000.000
TOTALE	1.200.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5390

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI E DI SEDI POLIFUNZIONALI DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEATRALI E MUSICALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI TENDONI PER LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI TEATRALI ALL' APERTO

ART. 2 L.R. 22.8.1985 N. 40

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

27. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 88, COMMA 6, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 5392

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI

ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	-1.400.000.000
1998	-1.400.000.000
1999	-1.400.000.000
TOTALE	-4.200.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2005

-1.400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

28. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 59, COMMA 4, L.R. 26.9.1995 N. 39 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 5392

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI

ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	-2.000.000.000
1998	-2.000.000.000
1999	-2.000.000.000
TOTALE	-6.000.000.000

LIMITE 7 : 1997 - 2005 -2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5392

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI

ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	3.400.000.000
1998	3.400.000.000
1999	3.400.000.000
TOTALE	10.200.000.000

LIMITE 8 : 1997 - 2006 3.400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 5392

CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI

ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	--
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	4.000.000.000

LIMITE 9 : 1998 - 2007

2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MINORANZA SLOVENA, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5424

INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE ALLA MINORANZA SLOVENA PARI DIRITTI E OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE E DI ACCESSO ALLA CULTURA NELLA PROPRIA MADRE LINGUA

ART. 2 , LETTERA M), L.R. 26.5.1980 N. 10

1997	50.000.000
------	------------

1998	--
1999	--
TOTALE	50.000.000

32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5440

SPESE PER CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRIULANA

ART. 29 L.R. 22.3.1996 N. 15

1997	300.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	300.000.000

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5824

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE ALL' INTERNO DELL' "ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" (I.R. FO.P.) DI UN SISTEMA DI QUALITÀ FINALIZZATO AD OTTENERE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE

ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	250.000.000
1998	--
1999	--

TOTALE 250.000.000

34. È RIDOTTA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 66, COMMA 2, L.R. 26.9.1995 N. 39 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998

CAPITOLO 5846

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI SERVIZI CHE ABBIANO ORGANIZZATO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLARMENTE APPROVATI ED INCLUSI NEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1992

ART. 66 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	-500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-500.000.000

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5920

CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.R. FO.P.) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1 L.R. 8.4.1982 N. 26 , ART. 39 , COMMA 3 , L.R. 5.2.1992 N. 4

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 5922

CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI AREE ED IMMOBILI PER LA SISTEMAZIONE DI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 9 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 16.11.1982 N. 76

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 6137

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESSE LE OPERE

ACCESSORIE, NONCHÉ PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, RELATIVAMENTE ALLE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE REGIONALE O INTERPROVINCIALE

ART. 5 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 1 L.R. 28.6.1982 N. 43 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29

1997	2.250.000.000
1998	2.250.000.000
1999	2.250.000.000
TOTALE	6.750.000.000

LIMITE 8 : 1997 - 2006

2.250.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6139

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, PER L'ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE

ART. 5 , COMMA 1, LETTERA B) , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29

1997	1.000.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	2.000.000.000

39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6141

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN CONCESSIONE

ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6161

CONTRIBUTI AI COMITATI REGIONALI DELLE FEDERAZIONI DEL CONI PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E DI PRODOTTI SOFTWARE

ART. 4 L.R. 2.2.1991 N. 6

1997	50.000.000
1998	50.000.000
1999	50.000.000
TOTALE	150.000.000

ART. 24

(RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA)(1)(2)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6173

CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ MONTANE PER LA CONCESSIONE AI PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE DI SUSSIDI CORRISPONDENTI ALLE SPESE CONNESSE AD OPERAZIONI DI PERMUTA E COMPRAVENDITA DEI FONDI MEDESIMI

ART. 3 L.R. 7.2.1992 N. 8

1997	400.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	400.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6187

ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE DI FONDI PER LA CONCESSIONE AGLI IMPRENDITORI SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE COOPERATIVE, ALLE SOCIETÀ SEMPLICI ED ALLE SOCIETÀ DI PERSONE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, DI UN' INDENNITÀ COMPENSATIVA DEGLI SVANTAGGI NATURALI INSITI NEI TERRITORI NEI QUALI OPERANO - INTERVENTI EXTRA OBIETTIVO COMUNITARIO 5

A) CAPO I L.R. 13.8.1986 N. 34 , COME MODIFICATO DALL' ART. 2 L.R. 28.8.1991 N. 38 E DALL' ART. 3 L.R. 6.11.1995 N. 42

1997	2.500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.500.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6198

CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DAI CONSORZI DI BONIFICA CHE ESTENDONO LA PROPRIA SUPERFICIE CONSORZIATA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO INCORPORATO

ART. 23 , COMMA 2 , L.R. 11.6.1983 N. 44

1997	300.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	300.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6204

SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE

ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 31.8.1965 N. 18 , E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	4.500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.500.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6207

SPESE PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA

ART. 2 R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 22 L.R. 18.10.1967 N. 22

1997	4.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.000.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6210

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE DESTINATE ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA IN PIANURA, ALLA DIFESA DALLE ACQUE, ALLA PROVISTA ED ALL' ADDUZIONE DI ACQUE PER L' IRRIGAZIONE, NONCHÉ ALLO SCOLO DELLE ACQUE - FONDI REGIONALI

ART. 2 L.R. 27.11.1981 N. 79

1997	4.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6230

INTERVENTI PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E PER L' ESECUZIONE DI OPERE COMUNI A SERVIZIO DI PIÙ FONDI

ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 31.8.1965 N. 18 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6250

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATO DALL' ART. 1 L.R. 4.9.1991 N. 43

1997	5.500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	5.500.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6260

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIFESA E VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE NELL' AREA VALLIVA DI CARLINO E MARANO LAGUNARE,

NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO, IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO C.E.E. N. 2088 DEL 23 LUGLIO 1985 - FONDI
REGIONALI

ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1985 N. 2088 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R.
27.12.1989 N. 40

1997	176.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	176.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6295

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI OPERATORI AGRITURISTICI PER
RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE,
RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA IVI
COMPRESI L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DEI LOCALI, PER
ALLESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E
TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ALTRE
INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA, PER
MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI
AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRITURISTICA,
PER INTERVENTI RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA, NONCHÉ PER
REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALL' ATTIVITÀ
AGRITURISTICA ART. 17 L.R. 22.7.1996 N. 25

1997	--
1998	--
1999	2.500.000.000
TOTALE	2.500.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6332

PREMI A FAVORE DI COLORO CHE CONCEDONO IN AFFITTO TERRENI COLTIVABILI A GIOVANI CONDUTTORI, SINGOLI ED ASSOCIATI, A SOCIETÀ ED A COOPERATIVE DI GIOVANI

ART. 11 L.R. 12.4.1988 N. 19 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 11 L.R. 4.9.1991 N. 44

1997	100.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	100.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 6361

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI AI TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTICIPANTI E

SALARIATI, NONCHÉ DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 1 L.R. 16.5.1973 N. 45 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 18 : 1997 - 2016

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6415

CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

ARTT. 43 , 44 R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6416

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI SOSTITUTIVI DI QUELLI PREVISTI DALL' ART. 16 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910

L.R. 13.6.1973 N. 48 COME INTEGRATA DALL' ART. 6 L.R. 5.11.1973 N. 50 E DALL' ART. 19 L.R. 12.8.1975 N. 58

1997	800.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	800.000.000

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6430

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL' ACQUACOLTURA SIA NELLE ACQUE DOLCI INTERNE, SIA IN QUELLE SALMASTRE, VALLIVE E LAGUNARI - FONDI REGIONALI

ART. 22 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 27.11.1981 N. 79 , ART. 24 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME SOSTITUITO DA ART. 2 L.R. 12.3.1985 N. 11

1997	100.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	100.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6443

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COOPERATIVE REGIONALI DI ALLEVATORI ISTITUITE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BESTIAME DA CARNE VIVO, NONCHÉ PER LA MACELLAZIONE, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI

DANNI CAUSATI DALLA CRISI DEL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DETERMINATASI NELL' ANNO 1996

ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6480

CONTRIBUTI, IVI INCLUSI QUELLI INTEGRATIVI DEGLI INTERVENTI STATALI, PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, PER LA CONCENTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL LATTE, NONCHÉ PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E DI PROFILASSI DEL BESTIAME

ARTT. 4 , 7 , 8 , 11 L.R. 20.7.1967 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 25.2.1975 N. 13 , ARTT. 6 , 8 L.R. 12.8.1975 N. 58 , ART. 3 L.R. 3.6.1978 N. 48 , ART. 13 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ARTICOLO 1 L.R. 12.3.1985 N. 11 , ARTT. 2 , 3 , 4 L.R. 28.4.1987 N. 10 , ART. 180 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 46 DELLA L.R. 25.10.1994 N. 14

1997	2.700.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.700.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6493

CONTRIBUTI AGLI ALLEVATORI PER L' ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI E DI FEMMINE DI RAZZA PREGIATA, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI MERITO IN OCCASIONE DI MERCATI CONCORSO E DI PREMI DI ALLEVAMENTO PER VITELLE, TORI, VACCHE, SCROFE, CAVALLI, PECORE E CAPRE

ARTT. 2 , 3 L.R. 20.7.1967 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6520

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 1, 2, 4, 5, 7 E 11 DELLA L. R. 30 DICEMBRE 1967, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ARTT. 1, 2, 4, 5, 7 E 11 L.R. 30.12.1967 N. 29 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	1.550.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.550.000.000

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6524

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI

ART. 29 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 , COMMA 5 , L.R. 25.3.1996 N. 16

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6525

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATI ALLA MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

ART. 2 L.R. 21.3.1988 N. 13 , ART. 51 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6536

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE AZIENDE VITICOLE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) 18 FEBBRAIO 1980, N. 458 - FONDI REGIONALI

REGOLAMENTO C.E.E. 18.2.1980 N. 458 , ART. 74 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	180.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	180.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6537

AIUTI SUPPLEMENTARI FORFETTARI ALLE AZIENDE E ALLE COOPERATIVE AGRICOLE CHE GIÀ FRUISCONO DEI PREMI COMUNITARI PREVISTI PER LE OPERAZIONI COLLETTIVE DI RISTRUTTURAZIONE A FRONTE DEI PROGETTI APPROVATI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA A TERMINI DEL REGOLAMENTO C.E.E. 18 FEBBRAIO 1980,

N. 458 - FONDI REGIONALI

ART. 3 L.R. 21.3.1988 N. 13 COME INTEGRATO DALL' ART. 18 L.R. 27.12.1988 N. 68 E DALL' ART. 23 L.R. 17.7.1992 N. 20

1997	130.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	130.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6539

FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DEL SETTORE VITIVINICOLO CHE GESTISCONO IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

ART. 121 , COMMI 18 , 19 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6589

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED

INTEGRAZIONI

ART. 10 L.R. 23.8.1985 N. 45

1997	2.270.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.270.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6604

ANTICIPAZIONI A FAVORE DEI CONSORZI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DEGLI ORGANISMI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DEL CONCORSO DELLO STATO DI CUI ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590

ART. 75 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	5.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	5.000.000.000

27. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 110, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8

CAPITOLO 6650

CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760

ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70

1997	-500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-500.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6650

CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760

ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70

1997	--
1998	--
1999	7.500.000.000
TOTALE	7.500.000.000

29. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 110, COMMA 3, L.R. 14.2.1995 N. 8

CAPITOLO 6656

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI DA ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO A TERMINI DELL' ART. 2, PUNTO 4, LETTERA B) DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA COLLETTIVA DEI PRODOTTI AGRICOLI - IVI COMPRESSE LE STALLE SOCIALI E GLI ALLEVAMENTI COOPERATIVI - PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI

ART. 7 L.R. 12.8.1975 N. 57 COME MODIFICATO DALL' ART. 19 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 10 L.R. 18.8.1980 N. 42 , ART. 1 L.R. 23.11.1981 N. 78

1997	-500.000.000
1998	--
1999	--

TOTALE -500.000.000

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6656

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI DA ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO A TERMINI DELL' ART. 2, PUNTO 4, LETTERA B) DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA COLLETTIVA DEI PRODOTTI AGRICOLI - IVI COMPRESI LE STALLE SOCIALI E GLI ALLEVAMENTI COOPERATIVI - PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI

ART. 7 L.R. 12.8.1975 N. 57 COME MODIFICATO DALL' ART. 19 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 10 L.R. 18.8.1980 N. 42 , ART. 1 L.R. 23.11.1981 N. 78

1997	--
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6658

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE

ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1992 N. 20

1997	2.000.000.000
------	---------------

1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	4.000.000.000

32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 6659

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONTRATTI DAI SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI, A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI MEDESIMI

ART. 31 , COMMA 3 , L.R. 17.7.1992 N. 20

1997	70.000.000
1998	70.000.000
1999	70.000.000
TOTALE	210.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2001

70.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 6661

CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO ED AMMORTAMENTO SINO A 5 ANNI PER L' ACQUISTO DI BESTIAME, DI

MACCHINE ED ATTREZZATURE AVICOLE E ZOOTECNICHE, NONCHÉ DI TRATTRICI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L' ATTIVITÀ AGRICOLA - FONDI REGIONALI

ART. 6 L.R. 5.6.1978 N. 55 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 6 L.R. 3.10.1981 N. 70

1997	250.000.000
1998	250.000.000
1999	250.000.000
TOTALE	750.000.000

LIMITE 7 : 1997 - 2001

250.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6695

FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ METEREologiche OPERATIVE A SCALA REGIONALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

ART. 47 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	100.000.000
1998	100.000.000
1999	100.000.000
TOTALE	300.000.000

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6716

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI O ALTRE FORME ASSOCIATIVE REGIONALI FRA OPERATORI AGRITURISTICI E/O LE ORGANIZZAZIONI AGRITURISTICHE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER L' ATTIVAZIONE DI SERVIZI E DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELL' AGRITURISMO, IVI COMPRESA LA PRENOTAZIONE E

VENDITA DI SOGGIORNI

ART. 15 , COMMA 2 , L.R. 22.7.1996 N. 25

1997	--
1998	80.000.000
1999	--
TOTALE	80.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6726

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL TEMPESTIVO AVVIO DI PROGRAMMI ANNUALI DI FORNITURA DEI SERVIZI

ART. 50 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6744

CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PORDENONE PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO

ART. 49 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	150.000.000
1998	150.000.000
1999	150.000.000
TOTALE	450.000.000

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6745

SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, DIVULGAZIONI, RICERCHE ED INFORMAZIONI DI MERCATO ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA

ART. 8 L.R. 13.6.1988 N. 49 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25

1997	460.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	460.000.000

39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6766

SPESE PER LA FITOPATOLOGIA

ART. 22 L. 18.6.1931 N. 987 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	50.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	50.000.000

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6779

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER LA FORMAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI AZIENDE DI COLTIVATORI DIRETTI

ART. 3 L.R. 26.8.1983 N. 75 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 12.3.1985 N. 12

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6798

FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONTRO L' IPOFECONDITÀ DEL BESTIAME E LA MORTALITÀ NEO E POST-NATALE - FONDI REGIONALI

ART. 4 , COMMA 2, LETTERA B), L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42

1997	1.100.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.100.000.000

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6799

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA L. 29.6.1929 N. 1366 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 8.7.1977 N. 34 COME INTEGRATA DALL' ART. 1 L.R. 23.2.1981 N. 11 NONCHÉ DALL' ART. 52 , COMMA 3 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	5.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	5.000.000.000

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6805

FINANZIAMENTI AI CONSORZI APISTICI PROVINCIALI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DALLE MALATTIE DELLE API

ART. 15 L.R. 29.3.1988 N. 16

1997	170.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	170.000.000

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 6837

FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA - FONDI REGIONALI

ART. 4 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), L. 8.11.1986 N. 752

1997	600.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	600.000.000

Note:

1 Le disposizioni dei commi 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41 e 43 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.

2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 20 e 31 da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 20 maggio 1998 .

ART. 25

(RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA,DELL'ARTIGIANATO, DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE,DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1600

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI UN ISTITUTO DI CREDITO OPERANTE NELLA REGIONE AL FINE DI FAVORIRE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE

INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO I

1997	7.000.000.000
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	10.000.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1601

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI UN ISTITUTO DI CREDITO OPERANTE NELLA REGIONE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED IL RINNOVO DI IMPIANTI O MACCHINE AL FINE DI PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO II

1997	3.000.000.000
1998	--
1999	4.000.000.000
TOTALE	7.000.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1602

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DALLA FRIULIA -LIS SPA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO AL FINE DI FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

INDUSTRIALI

L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO III

1997	3.000.000.000
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	4.000.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1635

CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI CUI ALL' ART. 7 DELLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 19

ART. 1 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 28.8.1992 N. 28 , ART. 55 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 59 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	2.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.000.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1640

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DELL' ISTITUTO DEL MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA AL FINE DI FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZI

ART. 2 L.R. 26.8.1996 N. 36

1997	--
1998	--
1999	7.000.000.000
TOTALE	7.000.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7167

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1984, N. 30, ESCLUSE LE COMUNITÀ MONTANE, PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI NEI TERRITORI MONTANI

ART. 12 L.R. 31.10.1987 N. 35

1997	6.716.955
1998	--
1999	--
TOTALE	6.716.955

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7258

CONTRIBUTI A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI SINGOLE O ASSOCIATE, IVI COMPRESSE LE COOPERATIVE, NONCHÉ ENTI PUBBLICI, PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE

ART. 1 L.R. 16.1.1973 N. 3 COME SOSTITUITO DA ART. 28 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 4 E ART. 5 L.R. 11.3.1993 N. 8 , ART. 6 L.R. 13.5.1975 N. 22

1997	200.000.000
1998	200.000.000
1999	700.000.000
TOTALE	1.100.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7259

CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE NEI PAESI EXTRACOMUNITARI

ART. 24 L.R. 20.1.1992 N. 2 , ART. 25 , COMMA 2 , L.R. 20.1.1992 N. 2 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 L.R. 3.2.1993 N. 3

1997	--
1998	--
1999	500.000.000
TOTALE	500.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7288

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

ART. 7 L.R. 24.1.1983 N. 10 , ART. 17 L.R. 20.1.1992 N. 2 E ART. 18 COME

MODIFICATO DALL' ART. 3 L.R. 3.2.1993 N. 3

1997	--
1998	--
1999	800.000.000
TOTALE	800.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7310

CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI

ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DA ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7339

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

ART. 1 L.R. 6.7.1970 N. 25 COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON ART. 14 L.R.

20.1.1992 N. 2

1997	3.000.000.000
1998	3.000.000.000
1999	3.000.000.000
TOTALE	9.000.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7392

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE TRA ENTI LOCALI

CAPO V DELLA L.R. 3.6.1978 N. 47 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14

1997	400.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	400.000.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 7416

CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO

ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	2.000.000.000
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	6.000.000.000

LIMITE 13 : 1997 - 2011

2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 7416

CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO

ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	--
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	2.000.000.000

LIMITE 14 : 1998 - 2012

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7420

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO AL SERVIZIO DELLA STESSA ZONA INDUSTRIALE

ART. 82 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7421

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE, ECONOMICO E SOCIALE DELLO SPILIMBERGHESE PER IL COMPLETAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE CONSORTILE

ART. 82 , COMMA 5 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7477

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI

CAPO VII L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	2.750.000.000
1998	5.000.000.000
1999	6.000.000.000
TOTALE	13.750.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7593

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETÀ MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITÀ O LA PERICOLOSITÀ DEI REFLUI, NONCHÉ PER

INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE ADOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 15 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 34 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 5 L.R. 3.2.1993 N. 3 E DA ART. 10 E ART. 11 L.R. 11.3.1993 N. 8

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	2.400.000.000
TOTALE	4.400.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7596

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA "ALTI FORNI E FERRIERE DI SERVOLA SPA" SULLE SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE

ART. 1 L.R. 9.8.1995 N. 33

1997	4.500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	4.500.000.000

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7657

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PESCATORI MARITTIMI E LAGUNARI SINGOLI O ASSOCIATI DELLE IMPRESE DI PESCA E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE

ART. 2 L.R. 13.6.1988 N. 46

1997	--
1998	--

1999	750.000.000
TOTALE	750.000.000

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7658

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ACQUACOLTORI - ITTICOLTORI, MOLLUSCHICOLTORI, CROSTACEICOLTORI, ALGHICOLTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE

ART. 3 L.R. 13.6.1988 N. 46

1997	--
1998	--
1999	750.000.000
TOTALE	750.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7849

CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI NONCHÉ PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE

ARTT. 1 , 2 L.R. 14.3.1988 N. 12 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	150.000.000
1998	--

1999	--
TOTALE	150.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7852

CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO, ED INTERVENTI PER FAVORIRE L' INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NELLE COOPERATIVE MEDESIME

ART. 9 , COMMA 1 LETTERE B), C), ART. 9 , COMMA 2 , ART. 11 , COMMA 1 , ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 7.2.1992 N. 7 , ART. 18 , COMMA 5 , L.R. 11.5.1993 N. 19

1997	--
1998	--
1999	800.000.000
TOTALE	800.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7856

SPESE PER L' ASSICURAZIONE DELLE PERSONE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE LAVORO DOMESTICO CONTRO I RISCHI INFORTUNISTICI DOMESTICI

ART. 24 L.R. 24.6.1993 N. 49 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 26.8.1996 N. 34

1997	--
1998	--

1999	670.000.000
TOTALE	670.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7868

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A) , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7

1997	100.000.000
1998	200.000.000
1999	400.000.000
TOTALE	700.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 7869

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 7.2.1992 N. 7

1997	200.000.000
1998	200.000.000
1999	200.000.000
TOTALE	600.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2016

200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7941

CONTRIBUTO ALL' ENTE PER LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO

ART. 2 L.R. 18.10.1965 N. 21 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	200.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	200.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 7946

RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO

ART. 10 QUATER , COMMA 2 , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	--
1998	500.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.500.000.000

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8052

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA PER LA CONCESSIONE AD IMPRESE ARTIGIANE E LORO CONSORZI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A BREVE TERMINE

ART. 142, COMMA 6 BIS L.R. 28.4.1994 N. 5 COME AGGIUNTO DA ART. 59 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9

1997	200.000.000
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	3.200.000.000

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8053

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI COOPERATIVE ARTIGIANE E DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE, PER AMMODERNAMENTO LABORATORI, CONSOLIDAMENTO STRUTTURE AZIENDALI, ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE

ART. 142 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	3.700.000.000
1998	--
1999	4.200.000.000
TOTALE	7.900.000.000

31. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 59, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 8060

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30

ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	--
1998	-1.000.000.000
1999	--
TOTALE	-1.000.000.000

32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8060

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 ,

L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	3.000.000.000
1998	--
1999	3.000.000.000
TOTALE	6.000.000.000

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8112

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI - FINANZIARIA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE - SOC. COOP. A R.L. (FINRECO) PER L' INTEGRAZIONE DELLO SPECIALE FONDO DI DOTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1986, N. 32

ART. 1 L.R. 8.8.1986 N. 32 COME INTEGRATO DA ART. 2 L.R. 19.11.1990 N. 51 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 36 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 60 , COMMI 8 , 7 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 60 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 148 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1997	2.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.000.000.000

34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8155

CONTRIBUTI AL COLLEGIO DELLE GUIDE ALPINE -MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA ALPINA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L' INCREMENTO DI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE ED ALPINISTICHE

ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 20.11.1995 N. 44

1997	25.000.000
------	------------

1998	25.000.000
1999	25.000.000
TOTALE	75.000.000

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8164

CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L' AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI FUNIVIARI, E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DA DISCESA ART. 2 , LETTERA E), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO

SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17

1997	300.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	300.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8166

CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTIPISTA ART. 1 , COMMA 1, LETTERA E), L.R. 18.8.1977 N. 51

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8167

CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O AI GESTORI DEGLI IMPIANTI A FUNE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STESSI

ART. 1 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 18.8.1977 N. 51 COME INSERITA DALL' ART. 2 L.R. 30.1.1986 N. 7

1997	400.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	400.000.000

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8221

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI E ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 20.1.1992 N. 2

1997	1.500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.500.000.000

39. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 151, COMMA

3, L.R. 28.4.1994 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 8222

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI IN CONTO CAPITALE O SUI MUTUI EVENTUALMENTE CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI, ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE, MERCATI ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI

CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 6 L.R. 11.6.1975 N. 30

1997	-200.000.000
1998	-200.000.000
1999	-200.000.000
TOTALE	-600.000.000

LIMITE 11 : 1997 - 2004

-200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8222

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI IN CONTO CAPITALE O SUI MUTUI EVENTUALMENTE CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI

RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI, ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE, MERCATI ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI

CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 6 L.R. 11.6.1975 N. 30

1997	200.000.000
1998	200.000.000
1999	200.000.000
TOTALE	600.000.000

LIMITE 15 : 1997 - 2006

200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

41. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 65, COMMA 8, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 8228

CONTRIBUTO PLURIENNALE AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO ITTICO

ART. 65 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	-150.000.000
1998	-150.000.000
1999	-150.000.000
TOTALE	-450.000.000

LIMITE 1 : 1997 - 2003

-150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI

MEDESIMI.

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8228

CONTRIBUTO PLURIENNALE AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO ITTICO

ART. 65 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1

1997	150.000.000
1998	150.000.000
1999	150.000.000
TOTALE	450.000.000

LIMITE 2 : 1997 - 2006

150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8229

CONTRIBUTI PLURIENNALI ALL' ENTE FIERA DI UDINE A FRONTE DEL MUTUO CONTRATTO PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DEL COMPRESORIO FIERISTICO

ART. 134 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DA ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42

1997	--
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	4.000.000.000

LIMITE 2 : 1998 - 2007

2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8285

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA ALL' ISTITUTO DEL MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI O DI SERVIZI PER L' AMMODERNAMENTO DEGLI ESERCIZI, DEI MAGAZZINI E DEGLI UFFICI, PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE NONCHÉ PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 26.8.1996 N. 36

1997	2.000.000.000
1998	2.000.000.000
1999	2.000.000.000
TOTALE	6.000.000.000

45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8305

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI,
AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE
DISTRIBUTIVO

L.R. 8.4.1982 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	1.000.000.000
1998	1.000.000.000
1999	1.000.000.000
TOTALE	3.000.000.000

LIMITE 19 : 1997 - 2006

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO
FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI
MEDESIMI.

46. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE
TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL
LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8305

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI,
AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE
DISTRIBUTIVO

L.R. 8.4.1982 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1997	--
1998	--
1999	1.000.000.000
TOTALE	1.000.000.000

LIMITE 20 : 1999 - 2008

1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO

FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

47. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8306

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

ART. 11 L.R. 26.8.1996 N. 36

1997	--
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.000.000.000

48. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8318

CONTRIBUTO A FAVORE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI

ART. 1 L.R. 4.5.1973 N. 32

1997	2.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	2.000.000.000

49. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL

SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8378

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA A PARZIALE REINTEGRO DELLA MANCATA DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SOSTITUTIVO DEI SOPPRESSI TRIBUTI ERARIALI PER IL SETTORE TURISTICO

ART. 139 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	--
1998	--
1999	1.500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

50. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8379

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT) PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO NELLA REGIONE

ART. 63 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 99 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	500.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	500.000.000

51. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8401

SPESE E FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI EVENTUALI DEBITI DELLE SOPPRESSE AZIENDE AUTONOME DI TURISMO, NONCHÉ PER IL RIPIANO DEGLI EVENTUALI DISAVANZI ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

ART. 43 , COMMA 2 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 133 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 45 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	180.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	180.000.000

52. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 8421

CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHÉ PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI

ART. 2 , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17

1997	800.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	800.000.000

53. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE

TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL
LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8459

**CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE TURISTICHE NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI AREE CON
DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA**

**ART. 1 L.R. 13.5.1985 N. 20 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 L.R. 4.5.1993 N. 17
, ART. 5 L.R. 13.5.1985 N. 20**

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 18 : 1997 - 2016

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO
FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI
MEDESIMI.

**54. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA**

CAPITOLO 8537

**CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITÀ
TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO**

**ART. 2 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO
SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 43 ,
COME MODIFICATO DALL' ART. 58 L.R. 30.5.1988 N. 39**

1997	1.000.000.000
------	---------------

1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

55. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 67, COMMA 5, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAPITOLO 8576

CONTRIBUTO VENTENNALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI GRADO E AQUILEIA A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI DI GRADO NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE A SCOPO TERMALE O TURISTICO E PER L' ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI

ART. 91 , COMMA 9 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 103 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	-500.000.000
1998	-500.000.000
1999	-500.000.000
TOTALE	-1.500.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2014

-500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

56. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

CAPITOLO 8576

CONTRIBUTO VENTENNALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI GRADO E AQUILEIA A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI DI GRADO NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE A SCOPO TERMALE O TURISTICO E PER L' ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI

ART. 91 , COMMA 9 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 103 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1997	500.000.000
1998	500.000.000
1999	500.000.000
TOTALE	1.500.000.000

LIMITE 4 : 1997 - 2016

500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 26

(ALTRI RIFINANZIAMENTI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 573

CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELL' ENTE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 , COMMA 1 , LR 20.11.1995 N. 45

1997	100.000.000
1998	100.000.000
1999	100.000.000
TOTALE	300.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 800

SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E L' ORIENTAMENTO DEI VOLONTARI

ART. 8 , COMMA 1 , LR 20.2.1995 N. 12

1997	800.000.000
1998	800.000.000
1999	800.000.000
TOTALE	2.400.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 967

FINANZIAMENTO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ITALIANA PER L' ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI (TELECOM ITALIA) PER IL MANTENIMENTO DELLE CABINE TELEFONICHE STRADALI UBICATE NELLE LOCALITÀ E FRAZIONI PERIFERICHE E DISAGIATE DEI TERRITORI MONTANI

ART. 14 , COMMA 1 , LR 25.6.1993 N. 50

1997	--
1998	--

1999	300.000.000
TOTALE	300.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1150

SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI

ART. 1 LR 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 53 LR 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 LR 22.12.1971 N. 57

1997	493.056.665
1998	--
1999	--
TOTALE	493.056.665

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1724

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER PROGETTI SPERIMENTALI PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI

COMMERCIALI

ART. 27 , COMMA 1, LETTERA B), LR 24.6.1993 N. 49

1997	300.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	300.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1725

SPESE DIRETTE PER L' ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO NEI CONFRONTI DEI COMUNI E PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 27 , COMMA 1, LETTERA C) , ART. 31 , COMMA 1, LETTERA B), LR 24.6.1993 N. 49

1997	150.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	150.000.000

7. È REVOCATA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 159, COMMA 1, LR 14.2.1995 N. 8, ART. 73, COMMI 1, 3, LR 6.2.1996 N. 9

CAPITOLO 1900

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LIBRO FONDIARIO

ART. 3 , COMMA 3 , LR 10.7.1987 N. 20 , LR 19.2.1990 N. 8

1997	-500.000.000
1998	-1.500.000.000
1999	--
TOTALE	-2.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 1952

CONTRIBUTI ALL' ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA (ERSA) PER L' ATTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE NEL CAMPO AGRICOLO ED IL POTENZIAMENTO DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE

ART. 49 , COMMA 31 , LR 6.2.1996 N. 9

1997	--
1998	--
1999	100.000.000
TOTALE	100.000.000

ART. 27

(RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEI SETTORI DIINTERVENTO REGIONALE)

1. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 58, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1656 (E/ 170)

CONFERIMENTO A FAVORE DEL FRIE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE - FONDI STATALI

ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 151 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	-36.630.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-36.630.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1656 (E/ 170)

CONFERIMENTO A FAVORE DEL F.R.I.E. PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE - FONDI STATALI

ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 151 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	--
1998	36.630.000.000
1999	--
TOTALE	36.630.000.000

3.

(ABROGATO)

(1)

4.

(ABROGATO)

(2)

5. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 147, COMMA 7, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1658 (E/ 334)

SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DI SERVIZI E DI DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE DI GORIZIA

ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 97 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	-2.650.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-2.650.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1658 (E/ 334)

SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DI SERVIZI E DI DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE DI GORIZIA

ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 22.8.1991 N. 34 ,

ART. 97 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 ,
COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	--
1998	3.649.000.000
1999	--
TOTALE	3.649.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 6592 (E/ 517)

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185

1997	254.000.000
1998	254.000.000
1999	254.000.000
TOTALE	762.000.000

LIMITE 33 : 1997 - 2001

254.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO

FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 6593 (E/ 514)

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE

ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185

1997	508.000.000
1998	508.000.000
1999	508.000.000
TOTALE	1.524.000.000

LIMITE 34 : 1997 - 2001

508.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA

PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO
DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 6660 (E/ 628)

CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD
AMMORTAMENTO SINO A 5 ANNI PER L' ACQUISTO DI BESTIAME, DI
MACCHINE ED ATTREZZATURE AVICOLE E ZOOTECNICHE, NONCHÉ DI
TRATTRICI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L' ATTIVITÀ AGRICOLA -
FONDI STATALI

ARTT. 14 , 16 L. 1.8.1981 N. 423 , ART. 6 L.R. 5.6.1978 N. 55 COME MODIFICATO
DALL' ART. 16 L.R. 1.9.1979 N. 58 , E DALL' ART. 6 L.R. 3.10.1981 N. 70

1997	--
1998	400.000.000
1999	400.000.000
TOTALE	800.000.000

LIMITE 4 : 1998 - 2002

400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO
FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI
MEDESIMI.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

2 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

ART. 28

*(RIFINANZIAMENTI CON CONTRAZIONE DI MUTUO NEI SETTORI DI
INTERVENTO REGIONALE)*

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA

PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO
DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 901 (E/1650)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE
INDIVIDUATE NELL' AMBITO DEI PROGETTI PROVINCIALI DI CUI ALLA L.R. N.
36/86 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 3 L.R. 2.9.1991 N. 39

1997	1.245.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.245.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA
PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO
DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 911 (E/1650)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ART. 1,
COMMA 1, LETTERE A), C) E D) DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/91 COME
SOSTITUITO DALL' ART. 16, COMMA 1 DELLA L.R. 7.9.1992 N. 30, NELL'
AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART. 10 DELLA L.R.
10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	--
1998	11.000.000.000
1999	--
TOTALE	11.000.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 913 (E/1650)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ E DI PROGETTI DI MASSIMA DI PIANI ED OPERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE VIARIA DI SUPPORTO ALLA VIABILITÀ DI GRANDE COMUNICAZIONE E PER IL POTENZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEI CONGLOMERATI URBANI E AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO, NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER IL RIASSETTO DELLE AREE A MAGGIORE CONCENTRAZIONE URBANA, NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART 10 DELLA L.R. N. 10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 2 L.R. 2.9.1991 N. 39 COME SOSTITUITO DA ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 942 (E/1650)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI OPERE PUBBLICHE DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE GIÀ SEDE DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE, NELL' AMBITO

DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART. 10 DELLA L.R. N. 10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 1 , COMMA 1, LETTERA E), L.R. 2.9.1991 N. 39 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

1997	1.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	1.000.000.000

5. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 70, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA DI PARI IMPORTO L' ENTRATA SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1152 (E/1650)

SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 1 L.R. 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DA ART. 53 L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 L.R. 22.12.1971 N. 57 , ART. 8 L.R. 16.8.1982 N. 53

1997	-2.700.000.000
1998	-1.500.000.000
1999	--
TOTALE	-4.200.000.000

6. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 15, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 2452 (E/1650)

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ARTT. 3 , 4 L.R. 4.9.1991 N. 42

1997	-2.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-2.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARSI NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRESORI DELLE COMUNITÀ MONTANE, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 2665 (E/1650)

SPESE E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E DI ALTRE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRESORI DELLE COMUNITÀ MONTANE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 3 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 2.9.1981 N. 63 COME SOSTITUITO DALL'
ART. 1 L.R. 27.12.1986 N. 60 , ART. 33 L.R. 7.2.1990 N. 3

1997	7.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	7.000.000.000

8. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 21, COMMA 3, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 3351 (E/1650)

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2

1997	-800.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-800.000.000

9. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 29, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 3795 (E/1650)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI

MONFALCONE PER LE INFRASTRUTTURE, LE OPERE E GLI INTERVENTI VOLTI A RENDERE PIENAMENTE OPERATIVA LA "ZONA INTERSCAMBIO MERCI" O AD ALTRI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 31 , COMMA 7 , L.R. 14.8.1987 N. 22

1997	-1.000.000.000
1998	-1.000.000.000
1999	--
TOTALE	-2.000.000.000

10. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 34, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA DI PARI IMPORTO L' ENTRATA SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 4399 (E/1650)

FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3

1997	-50.000.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-50.000.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 4399 (E/1650)

FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3

1997	--
1998	45.000.000.000
1999	--
TOTALE	45.000.000.000

ART. 29

(RIFINANZIAMENTI DI PROGRAMMI COMUNITARI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

CAPITOLO 3070

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO
5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 -
PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI REGIONALI

ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E.
29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	80.600.000
1998	--
1999	--
TOTALE	80.600.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA

PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO
DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 3071 (E/ 190)

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO
5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 -
PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI STATALI

ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E.
29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	150.600.000
1998	--
1999	--
TOTALE	150.600.000

**3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL
SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È
AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA
PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO
DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO**

CAPITOLO 3072 (E/ 191)

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO
5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 -
PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO

ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E.
29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	322.400.000
1998	--
1999	--
TOTALE	322.400.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 6952 (E/ 189)

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI F.E.A.O.G. ORIENTAMENTO

ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

1997	4.938.000.000
1998	1.646.000.000
1999	1.646.000.000
TOTALE	8.230.000.000

Art. 30

(Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.

2. I beni di valore non superiore a 50 euro vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico, quali materiali di facile consumo.

(1)(6)

3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.

(2)

5. I beni che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati.

(9)

6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonché i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.

(3)

7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.

(10)

8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito, anche in proprietà, agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni mobili già in uso agli stessi, nonché alla Regione medesima.

(4)(11)(15)(16)

8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.

(7)

8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.

(12)

9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.

(8)(13)(17)

10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.

11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso.

(5)

12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.

13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli destinati ad uso di abitazione e di attività artigianali e commerciali.

14. All'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 21/1987, e successive modificazioni ed integrazioni le parole << nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di Grado >> sono sostituite dalle parole << nel comune di Grado e nel comune di Fiumicello >>.

15.

(ABROGATO)

(18)

16.

(ABROGATO)

(14)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 11/1999
- 2 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 3, L. R. 11/1999
- 3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 4, L. R. 11/1999
- 4 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 5, L. R. 11/1999
- 5 Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 6, L. R. 11/1999
- 6 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 63, L. R. 3/2002
- 7 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 13/2002
- 8 Parole sostituite al comma 9 da art. 2, comma 5, L. R. 13/2002
- 9 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
- 10 Parole soppresse al comma 7 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
- 11 Parole soppresse al comma 8 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
- 12 Comma 8 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
- 13 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
- 14 Comma 16 abrogato da art. 14, comma 55, L. R. 17/2008
- 15 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 14, L. R. 12/2009
- 16 Parole aggiunte al comma 8 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 17 Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

18 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 57/1971.

Art. 31

(Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all' articolo 8, comma 11 e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 31/1997